



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 28/18

(Proc. P.A. 5/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 ottobre 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Paolo Clarizia - Componente

Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del signor Marco Niccolai (Tessera FISE n. 004687/F)

Premesso che

- a seguito di segnalazione del signor Alberto Gessa, con atto di incolpazione depositato il 2 ottobre 2018, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Marco Molaioli ha deferito il signor Marco Niccolai per rispondere della violazione dell'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), contestandogli il *"mancato pagamento dell'importo concordato per il trasferimento dell'equide denominato Iago di Montefiridolfi, e la conseguente eventuale apposizione di sottoscrizione falsa"* nel documento di passaggio di proprietà del detto equide, depositato al MIPAAF;
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 31 ottobre 2018, disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;
- all'udienza del 31 ottobre 2018 si è costituito il signor Niccolai, con il patrocinio dell'avv. Maurizio Scuderi. Presenti la Procura Federale ed il Deferito, assistito dal proprio legale, il Presidente di questo Tribunale ha invitato le Parti alla discussione.
- La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, si è rimessa alla valutazione del Tribunale circa l'opportunità di ulteriore istruttoria, ed ha concluso per l'applicazione della sanzione dell'ammenda e della sospensione da ogni carica o incarico sociale o federale, *ex art. 6, lett. c) ed e) R.G. FISE, "per quanto ritenuto di giustizia"*;
- La Difesa, ha rilevato la contraddittorietà della richiesta della Procura Federale con lo svolgimento delle indagini ed ha concluso per il proscioglimento del Deferito per carenza di prova in ordine a comportamenti disciplinarmente rilevanti;



- il Tribunale Federale si è riservato.

Rilevato che

- il procedimento in esame trae origine da una segnalazione del gennaio 2018 del signor Alberto Gessa, nella quale questi dichiara di essere proprietario, in forza di precedente acquisto dal signor Stefano Rosselli Del Turco, del cavallo *Iago di Montefiridolfi*. Il signor Gessa dichiara di aver concordato, nel gennaio 2017, con il signor Marco Niccolai, la vendita dell'equide al prezzo di € 34.000,00, da versare in soluzioni rateali, con saldo entro giugno 2017; vendita non perfezionatasi, a detta del segnalante, per mancato pagamento del prezzo da parte del signor Niccolai.

L'equide è stato consegnato al signor Niccolai ricevuto il primo acconto.

Il segnalante rileva che, pur non avendo lo stesso mai sottoscritto il modulo di Comunicazione di Vendita, al MIPAAF risulta registrato, a far data dal 31 gennaio 2017, il passaggio di proprietà del cavallo *Iago di Montefiridolfi* alla nonna di 83 anni del signor Marco Niccolai, e l'iscrizione della stessa nell'albo dei proprietari. Sostiene il segnalante di aver appreso dell'avvenuta registrazione il 21 luglio 2017, data nella quale ha ricevuto una missiva da MIPAAF attestante la detta registrazione. Effettuata istanza di accesso agli atti del MIPAAF il segnalante avrebbe riscontrato, sul modulo di Comunicazione di Vendita, una propria sottoscrizione che lo stesso disconosce in quanto asserisce essere falsa.

La Procura Federale ha disposto l'audizione del signor Niccolai, che ha negato ogni addebito fornendo diversa ricostruzione dei fatti.

In particolare, il signor Niccolai ha dichiarato che il prezzo di vendita concordato era di € 15.000, e che lo stesso è stato versato integralmente al signor Gessa. Ha sostenuto, inoltre, che il modulo di Comunicazione di Vendita gli è stato dato già sottoscritto dal signor Gessa il 15 gennaio 2017, presso il Circolo Sanremese, data nella quale ha consegnato allo stesso l'importo di € 9.500,00 in contanti, a saldo del prezzo convenuto.

Nel corso dell'attività di indagine la Procura Federale ha sentito il signor Simone Fantini, tesserato FISE, quale persona informata sui fatti, il quale ha confermato di essere stato presente il giorno 15 gennaio 2017 presso il Circolo Sanremese quando il signor Gessa ed il signor Niccolai si sono incontrati. Lo stesso ha riferito di aver visto i due compilare un modulo "che,



per la mia esperienza, ho dedotto essere il passaggio di proprietà”, e di aver visto il signor Niccolai consegnare al signor Gessa una busta, che a parer suo conteneva contanti “in quanto lo spessore della busta lasciava intendere che vi fossero diversi fogli di banconote”.

Completata l'attività di indagine, la Procura Federale ha trasmesso alla Procura Generale dello Sport atto di intendimento di archiviazione del 21 maggio 2018. Nel detto intendimento la Procura Federale *“concludeva evidenziando come le posizioni rappresentate e non provate da entrambe le parti fossero talmente distanti da non consentire una ricostruzione efficace dei fatti realmente accaduti dalla quale far emergere profili di rilievo disciplinare e/o comunque tale da consentire di sostenere una accusa in giudizio, specificando tuttavia la propria disponibilità ad un'eventuale rivalutazione della vicenda una volta che i fatti avessero trovato preciso accertamento dinanzi al giudice ordinario”.*

La Procura Generale dello Sport ha rigettato l'intendimento di archiviazione, invitando il Procuratore Federale a richiedere al denunciante di fornire la prova del prezzo inizialmente pagato all'allevatore Stefano Rosselli Del Turco e a procedere a verifica della firma in contestazione sottoponendola all'esame di un consulente grafico.

La Procura Federale ha pertanto chiesto chiarimenti ed integrazione documentale al segnalante che, per il tramite del proprio legale, li ha forniti solo parzialmente. Nello specifico non è stata fornita prova circa l'effettivo prezzo pagato all'allevatore Stefano Rosselli Del Turco, originariamente dichiarato dal legale del segnalante pari ad € 16.000,00 e successivamente rettificato in € 26.000,00. Il segnalante, sempre per il tramite del proprio legale, ha inoltre dichiarato di non aver ancora esperito azioni giudiziarie, in sede civile o penale nei confronti del signor Niccolai. Tale inerzia è stata giustificata con l'indisponibilità dell'originale del modello di documentazione di vendita inviato al MIPAAF, evidenziando tuttavia di aver richiesto ad un perito grafologico una valutazione preliminare e stragiudiziale sulle copie in possesso del segnalante.

La Procura Federale non ha disposto perizia calligrafica sulla sottoscrizione ma ha acquisito, il 14 giugno 2018, *“Parere tecnico grafico grafologico pro-veritate avente ad oggetto una firma o nome apparente Alberto Gessa”*, commissionato dal segnalante. In tale parere di parte il perito grafologico, premesso che *“la documentazione in verifica e le comparative è costituita da firme prodotte in copia fotostatica (...)”*. Ciò detto il presente parere è intrinseco di una modesta ma doverosa



riserva”, ha concluso che “la firma dicente Alberto Gessa redatta in calce alla comunicazione di vendita datata 31.01.2017 non è riconducibile al signor Alberto Gessa con alto grado di probabilità. (...). La copia lascia intravedere scarsa sicurezza e controllo che solo la visione dell’originale potrà confermare offrendo una conclusione tecnicamente più oggettiva”.

All’esito della comunicazione dell’avviso di conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento il signor Niccolai ha depositato memoria difensiva alla Procura Federale che, ritenendola parzialmente condivisibile, ha nuovamente comunicato alla Procura Generale dello Sport atto di intendimento di archiviazione, evidenziando come la perizia calligrafica di parte si pronunciasse in termini non risolutivi e che un teste sentito dalla Procura Federale avesse riferito di aver assistito alla compilazione del passaggio di proprietà. La Procura Generale dello Sport ha nuovamente rigettato l’intendimento di archiviazione, invitando la Procura Federale a sottoporre la questione al vaglio dibattimentale e ad insistere, in detta sede, *“affinché venga svolta una perizia sulla firma in convenzione, previa acquisizione del documento in originale”.*

La Procura Federale, pertanto, ha formulato l’atto di deferimento nei confronti del signor Marco Niccolai di cui in premessa.

- Nel corso dell’udienza innanzi a questo Tribunale Federale la Procura ha precisato che *“si tratta di vicenda di natura economica in cui denunciante e deferito hanno posizioni diverse non documentate in ordine al prezzo pattuito. La perizia è stata effettuata solo sulla copia del documento e non ha efficacia dirimente. La richiesta di archiviazione era determinata proprio dalla carenza dell’impianto probatorio per sostenere l’accusa in giudizio. L’originale dell’atto di proprietà non è disponibile in quanto il MIPAAF non lo ha trasmesso. Agli atti non risulta la formale richiesta di acquisizione da parte del segnalante”.*
- La Difesa, riportandosi agli scritti depositati innanzi alla Procura, ha rilevato che il segnalante non ha promosso alcuna azione nei confronti del signor Niccolai innanzi al Giudice ordinario. Ha altresì rilevato che *“la transazione degli equidi è regolamentata da usi e consuetudini e si sostanzia nel trasferimento del cavallo a fronte del pagamento del prezzo. L’azione sembra strumentale all’espletamento di giudizio innanzi al Giudice ordinario. Non risulta formulata querela di falso. La perizia presenta vari aspetti di perplessità in quanto svolta su fotocopia. Rileva che il cavallo è stato acquistato dal Gessa da potere di Del Turco Rosselli in presenza del Deferito e la Procura non ha chiesto*



notizie al riguardo al Deferito. Appare poco credibile che il Niccolai possa averlo pagato il doppio dal suo allievo”.

- Non essendo stata formulata dalla Procura la richiesta di perizia sulla firma in convenzione, attesa anche la mancata disponibilità della Comunicazione di Vendita in originale, il Presidente del Tribunale ha invitato le parti a concludere.
- Le Parti hanno concluso come in premessa.

Ritenuto che

- la ricostruzione dei fatti riportata nell’atto di incolpazione risulta lacunosa e non adeguatamente dimostrata;
- in assenza di prova documentale dell’avvenuto pagamento dell’equide, a sostegno dello stesso depone la testimonianza del signor Fantini che, tuttavia, non è in grado di confermare con certezza che vi sia stato passaggio di denaro tra i due contraenti. Il teste, infatti, si è limitato a dichiarare: *“ho visto il signor Niccolai consegnare al signor Gessa una busta, da lettera, di media dimensione, che secondo me conteneva contanti, in quanto lo spessore della busta lasciava intendere che vi fossero diversi fogli di banconote. Io non sono a conoscenza dell’importo che vi fosse”*.

Sempre a sostegno del perfezionamento della compravendita depone il trasferimento del cavallo e l’avvenuto passaggio di proprietà, sebbene quest’ultimo sia stato contestato dal segnalante che ha disconosciuto la sottoscrizione della Comunicazione di Vendita.

- proprio con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione in calce alla Comunicazione di Vendita, la perizia calligrafica di parte, depositata agli atti, non si pronuncia in termini risolutivi. Si legge, infatti, in premessa alla detta perizia: *“La documentazione in verifica e le comparative è costituita da firme prodotte in copia fotostatica pertanto il parametro grafico relativo alla pressione e alla qualità del tratto non potrà essere esaminato. Ciò detto il presente parere è intrinseco di una modesta ma doverosa riserva”*. Il grafologo conclude: *“La firma dicente Alberto Gessa redatta in calce alla comunicazione di vendita datata 31.01.2017 non è riconducibile al signor Alberto Gessa con alto grado di probabilità”*.

A ciò si aggiunga che agli atti non risulta la formale richiesta di acquisizione, da parte del segnalante, dell’originale della Comunicazione di Vendita depositato al MIPAAF, che avrebbe



Federazione Italiana Sport Equestri

potuto determinare una perizia calligrafica più esauriente; né risulta essere stata sporta, sempre dal segnalante, querela di falso innanzi al Giudice ordinario.

- Le stesse dichiarazioni della Procura Federale in sede dibattimentale evidenziano un impianto probatorio carente, insufficiente a sostenere la contestazione formulata.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE

ASSOLVE

il signor Marco Niccolai, come in epigrafe generalizzato.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 13 dicembre 2018.

PRESIDENTE: *f.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *f.to* Avv. Paolo Clarizia

COMPONENTE RELATORE: *f.to* Avv. Anna Cusimano